Circolare Gdf Obiettivo: bloccare le attività volte ad eludere la configurazione di stabili or izzazioni

Ili completi sulle multinazionali Prima casa, parte dal rogito

Sotto la lante tutte le società presenti in Italia dei gruppi verificati

Antonio Iorio

zionali, la Guardia di Finanza 148/2017). estenderà gli accertamenti ad ogni singola attività svolta dal ca, traendo spunto dalla relazio- te da tutte le consociate nel terrigruppo nel territorio dello Stato, neillustrativa e con un linguaggio torio dello Stato. In sostanza la onde evitare una frammentazio- non sempre di immediata com- verifica dei requisiti della stabile ne artificiosa dell'attività svolta e prensione, le novità fiscali ema- organizzazione non viene più rilaqualificazione dei serviziero ganate da ottobre a dicembre ferita, alla singola entità e alle sue ti dalle singole entità come ausidell'anno scorso. In tale copiosa attività, masviluppata in una proliari o preparatori per eludere la riproduzione, nella parte relativa spettiva d'insieme, estendendo configurabilità di una stabile or- alle stabili organizzazioni, vi so- l'indagine alle funzioni svolte nel ganizzazione. In presenza di pos- noalcune indicazioni sui control- territorio dello Stato dalle altre sibilistabili organizzazioni perso- li che traggono spunto dal mutato nali, le Fiamme gialle non dovran- contesto normativo. no limitarsi all'esame formale dei contratti, ma accertare le funzioni presenza di una stabile organizza- vranno estendere gli accertamene le prerogative realmente esercizione è esclusa soltanto a conditate dal rappresentante italiano zione che le attività svolte siano dell'impresa estera valutando la effettivamente di carattere presua capacità di condizionare la paratorio o ausiliario. conclusione del negozio.

emergono dalla circolare del Co- artificioso le proprie filiere funtoria, formalmente svolta, venga mando generale della Gdf dedicata alle principali novità di intemente come ausiliari o preparasingole unità.

legge di Bilancio 2018 (legge entità del gruppo, viene ora pre-

Il ponderoso documento elen-

Viene così evidenziato che la

Sono questi alcuni spunti che tinazionali frammentino in modo resela natura ausiliaria o preparazionali, qualificando surrettiziaresse operativo contenute nella tori i servizi erogati dalle singole

Nei confronti delle multina- 205/2017) e nel collegato (Dl visto che il carattere ausiliario o preparatorio deve emergere considerando anche le funzioni svol-

società del gruppo.

Perciò in occasione di questi controlli le unità della Gdf dotiadognisingolaattivitàsvoltadal gruppo di appartenenza nello Stato, anche attraverso entità non formalmente costituite o fiscal-Per evitare che le imprese mul- mente identificate onde verificameno dalla sommatoria di tutte le

Le modifiche sulla stabile orga-

Le indicazioni

01 | COSÌ LA CIRCOLARE Secondo il documento della Guardia di Finanza «in caso di attività ispettive rivolte a soggetti rientranti nell'ambito di imprese con organizzazione multinazionale, sarà necessario estendere gli accertamenti ad ogni singola attività svolta dal gruppo di appartenenza nel territorio dello Stato, anche attraverso entità non formalmente costituite o fiscalmente identificate, riducendo a unità le funzioni e i processi economici che risultino reciprocamente integrati e riferendo il sindacato relativo

alla natura ausiliaria o

preparatoria all'attività

aueste ultime»

risultante dalla sommatoria di

nizzazione personale sono finalizzate ad evitare che l'impresa estera conduca affari in un altro Statosenzadisporre(formalmente) di una stabile organizzazione sottraendo così a tassazione i corrispondenti profitti.

Pertanto, il nuovo articolo 162, comma 6 del Tuir ha ricompreso nella stabile organizzazione di tipo personale anche i casi in cui il commissionario nazionale non stipulai contratti in nome dell'impresaesteramacomunquesvolge un ruolo decisivo nella conclusione dei negozi, che vengono accettati dal soggetto estero senza sostanziali modifiche.

Nelcorso dei controlli occorrerà esaminare nella sostanza le funzioni e le prerogative esercitate dalcommissionariononchélasua capacità di condizionare in modo decisivo la conclusione del negozio senza limitarsi ai soli aspetti formali riportati nei contratti.

Cassazione. Per effetto della sentenza Taricco bis non vanno disapplicate le misure sulla sospensione per reati anteriori all'8 settembre 2015

Resiste la prescrizione sulle frodi Iva

Giovanni Negri

di diritto sopravvenuto

normativa italiana sulla so-Conclusione peraltro con- spensione dei termini di precommessi prima dell'8 settem- sato che con la sentenza Taric- nazionale individua un contra-

viando per la determinazione della pena alla Corte d'appello

stoconilprincipiodilegalitàin tare adesso una questione cioè la forza dissuasiva della

ti a una particolare forma di diritto sopravvenuto «rispetto al quale deve constatarsi anche d'ufficio, ex articolo 609, comma 2, Codice procedura penale, l'incompatibilità delle statuizioni della giurisprudenza nazionale che, sulla base della prima sentenza Taricco, avevano disapplicato le disposizioni del Codice penale in materia di prescrizione dei reati di frode fiscale commessi

Agevolazioni. Bocciato il conteggio dalla fine dei lavori di costruzione

il calcolo del cambio residenza

Angelo Busani

l'abitazione è ubicata, ha tempo 18 mesi per trasferirvi la residenza; il termine decorre dalla data del rogito d'acquisto e non dal giorno di fine lavori, qualora oggetto dell'acquisto sia una casa in corso di costruzione. Così decide la Cassazione nell'ordinanza n. 9433 del 17 aprile scorso, in riforma di una sentenza della Ctr Toscana (n. 712 del 20 settembre 2016) nella quale era stato deciso, al contrario, che il termine di 18 mesi decorresse dal giorno di ultimazione dei lavori di costruzione.

La norma che regola il tema è contenuta nel comma 1, lettera a), della nota II-bis all'articolo 1 del Testo unico della legge di registro (Dpr 131/1986). Tale norma afferma che, per aversi l'agevolazione prima casa, occorre che l'immobile oggetto di acquisto sia «ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza». Si pone, dunque, il tema di comprendere se il termine di 18 mesi inesorabilmente decorra dal giorno del contratto di acquisto ose, essendo l'immobile oggetto di acquisto per qualsiasi motivo indisponibile ad essere abitato (ad esempio, perché lo occupa un inquilino, regolare o abusivo operchévisianolavoriincorsoo da eseguire ecc.), il termine possainvecedecorreredalgiornoin cui l'impedimento è cessato.

Untemacollegatoèpoiquello (sivedailSole24Oredel7marzo scorso) se il contribuente possa dimostrare (per evitare la decadenza dall'agevolazione conseguente al decorso del diciottesimo mese senza che la residenza sia stata trasferita) l'esistenza di una causa di forza maggiore tale da impedire lo spostamento del-

la residenza. Ebbene, la Cassa- Se, infatti, la Ctp di Cagliari (n. Chi compra la prima casa e zione, con l'ordinanza non risiede nel Comune ove 9433/2018, ribadisce quanto già affermato con la sentenza 2527/2014, e cioè che i 18 mesi in questione si computano dalla data del rogito a meno che appunto ricorra una causa di forza maggiore, la quale, tuttavia, non

> una situazione che non è qualificabileinterminidi«inevitabilità e imprevedibilità». La giurisprudenza di merito è

> ricorre nel caso del mancato

completamento dei lavori di co-

struzione, in quanto si tratta di

invece molto più largheggiante.

Come compilare

il 730 senza errori

Arriva in versione e-book

«730 facile 2018»: il va-

demecum in 80 pagine

all'utilizzo del 730 precompi

(acquistabile sul sito del Sole

24 Ore a 3,59 euro) approfon-

sconti fiscali e i controlli finali

prima della trasmissione con

l'ausilio di grafiche e tabelle.

www.ilsole24ore.com/ebool

lato o alla gestione del mo-

dello ordinario. La guida

disce le regole generali, i

redditi da dichiarare, gli

24 ORE.com

senso della Cassazione, la Ctr Veneto (n. 34/2007) ha ritenuto che il termine dei diciotto mesi «decorre unicamente dal momento in cui l'immobile in corso di costruzione ed oggetto di compravenditaè divenuto effettivamente idoneo all'utilizzo ed al soddisfacimento dell'esigenza abitativa». Nel medesimo senso la Ctp di Treviso (n. 26/2010) e, ancora, la Ctr Veneto che, nella sentenza n. 25/2015, ha puntualizzato che «nei diciotto mesi previsti per il trasferimento della residenza non va computato il periodo di tempo occorso per il rilascio del certificato di abitabilità».

44/2015) ha deciso nello stesso

Per Ctr Lombardia (4 gennaio 2016), il termine di 18 mesi non è perentorio, «laddove sussistano eventi impeditivi che possano aver ostacolato l'acquisizione della residenza in un dato Comune»; inoltre, secondo Ctp Reggio Emilia (16 maggio 2017), il termine di 18 mesi decorre dal giorno in cui (nella fattispecie: la costituzione di una servitù di uso pubblico, necessaria al fine dell'ottenimento del certificato di abitabilità) ricorrono tutte le condizioni occorrenti «per ottenere il certificato di conformità edilizia ed agibilità».

Nella risposta n. 5-08887 del 14 giugno 2016 a una interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei deputati è stato rappresentato che l'agenzia delle Entrate ritiene che il terminedi18mesidecorradalladata del contratto di acquisto anche se si tratti di immobile in corso di costruzione; e che il contribuente può comunque validamente addurre, a suo favore, che il mancato trasferimento della residenza, è dovuto a causa di forza maggiore.

Resistono le norme sulla Tariccobis. prescrizione per le frodi Iva. per effetto della sentenza della nale che la scorsa settimana, Corte Ue Taricco per reati con un comunicato, ha precibre 2015 (data del deposito della pronuncia comunitaria). Lo puntualizza la Corte di cassa- LE INDICAZIONI zione con la sentenza n. 17401 Si è verificata della Quarta sezione penale una forma particolare depositata ieri. La Cassazione prende atto della situazione venutasi a creare per effetto per effetto della pronuncia

della successiva sentenza della Corte di giustizia Ue

Corte Ue, del dicembre scorso, co bis la disapplicazione della norme sulla prescrizione, rin-Non vanno cioè disapplicate fermata dalla Corte costituzio- scrizione non è possibile né che, di fronte a un giudizio che perifattianterioriall'8 settem- altrimenti si sarebbe prescritto, bre 2015 né quando il giudice avevaproceduto alla condanna. La Cassazione, nell'affron-

> materia penale. Il procedimento nel quale è nostra disciplina della pretornata a pronunciarsi ieri la scrizione in materia di frodi Cassazione, nasce a sua volta da Iva, che ha visto due sentenze un precedente intervento della della Corte di giustizia eurostessa Cassazione che nel set- pea, chiamata in causa da ultitembre 2015, a pochi giorni dalla mo dalla nostra Consulta - ha sentenza, aveva disapplicato le precisato che ci si trova davan-

prima dell'8 settembre 2015». Il rischio cioè, Taricco bis allamano, è il possibile assoggettamento a un regime di punibilità più severo di quello in vigore al momento della commissione del reato.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Assemblea nazionale degli associati Tributarista 4.0

voto elettronico. Un sistema che

consente a tutti di partecipare attiva-

Lapet 2018. Il 27 aprile prossimo i tributaristi si ritroveranno a Roma per deliberare sui punti all'ordine del giorno relativi all'approvazione dei bilanci: consuntivo 2017 e preventivo 2018. I dati, che saranno esposti dal Tesoriere nazionale Marco Del Giudice, verificati ed approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti, continuano a dimostrare numeri estremamente positivi. L'associazione poi, in linea con il principio di partecipazione democratica diretta degli associati, ha reso disponibile ai fini dell'espressione del voto anche l'utilizzo della votazione elettronica. "Le motivazioni associative di tale strumento derivano dalle brillanti esperienze vissute con l'Assemblea nazionale di novembre 2016 e successiva del 2017. Numerosissima infatti è stata la partecipazione degli associati, proprio grazie all'utilizzo del

Assemblea nazionale degli associati

A cura dell'Ufficio Stampa Lucia Basile ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET Associazione legalmente riconosciuta Sede nazionale: Via Sergio I 32 - 00165 Roma Tel. 06 63 71 274 - Fax 06 39 63 89 83




mente ed in prima persona, senza intermediari, alle decisioni associative" ha ricordato il presidente nazionale Roberto Falcone. L'obiettivo del Consiglio direttivo nazionale in definitiva è quello di promuovere una più alta partecipazione degli associati alle assemblee mediante una presenza fisica degli stessi o, in caso d'impedimento, con la partecipazione indiretta, ma sempre personale, mediante l'utilizzo del voto elettronico. La macchina organizzativa Lapet è dunque pronta ad accogliere i suoi iscritti ai quali riconosce, per la partecipazione all'assemblea, i crediti formativi validi ai fini dell'assolvimento all'obbligo di aggiornamento professionale in materia di deontologia, in quanto saranno trattati argomenti associativi nell'ambito della relazione del presidente nazionale Falcone. I lavori, coordinati dal Segretario nazionale Giovanna Restucci, vedranno impegnato Falcone a relazionare sull'andamento dell'associazione nell'ultimo anno: "Gli importanti risultati raggiunti sono sotto gli occhi di tutti. Solo per citarne alcuni: l'inserimento dei tributaristi qualificati e certificati fra i soggetti che possono rappresentare ed assistere i contribuenti presso gli uffici finanziari autenticando anche la firma



per delega degli stessi; l'inclusione dei tributaristi qualificati e certificati nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici presso l'Anac; le misure di welfare accolte nello Jobs Act del lavoro autonomo; Equo compenso e accesso ai Confidi...'

Per ciò che concerne invece l'aspetto editoriale, conclamati i successi per: il Manuale del Tributarista (giunto alla quarta ristampa); la rivista Il Tributarista, nella sua nuova veste grafica e innovativa versione digitale sfogliabile. Novità assoluta I Quaderni Lapet a cura del Centro studi dell'associazione. "Un'annualità quella 2017/2018 estremamente proficua anche dal punto di vista della nostra rappresentatività, la cui presenza istituzionale è divenuta sempre più determinante" ha concluso Falcone.





www.iltributarista.it





www.medilapet.it

www.caftributaristi.it